



Università
degli Studi di
Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento contiene le disposizioni generali per l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Messina (da ora, Università), in conformità al quadro normativo di riferimento di cui all'art. 18 della legge 196/97 e al successivo DM 142/98.

L'Università promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico), corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. I tirocini non hanno finalità di inserimento lavorativo, ma quello di completare il processo di formazione e orientamento anche in modalità di alternanza Scuola-Lavoro.

Il presente Regolamento non si applica al tirocinio pratico valutativo, al tirocinio delle scuole di specializzazione di area sanitaria che fanno parte di una rete formativa ed ai tirocini disciplinati da specifiche normative o regolamenti, se non per le parti ad essi compatibili.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio è un'esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, svolta presso un Ente pubblico o privato allo scopo di agevolare le scelte professionali e lavorative mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio curriculare:** attività formativa prevista dai piani didattici, svolta durante il percorso di studi ad integrazione del proprio curriculum; viene effettuato prima del conseguimento del titolo e comporta l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU); è caratterizzato dalla realizzazione di attività pratiche svolte in strutture interne o esterne all'Ateneo, in Italia o all'Estero, che permettono l'acquisizione di competenze coerenti con il percorso di studio;
- **Tirocinante:** studente iscritto a corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico), corsi di perfezionamento, Master I° e II° Livello, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;
- **Soggetto promotore:** Università, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- **Tutor universitario:** docente che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte dal tirocinante;

- **Soggetto ospitante:** datore di lavoro, pubblico (ivi comprese le strutture di Ateneo) o privato, libero professionista o piccolo imprenditore, presso il quale si svolge il tirocinio;
- **Tutor aziendale:** soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto ospitante.

Art. 3 - Stipula e gestione delle Convenzioni

I Tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite Convenzioni tra l'Università e i soggetti ospitanti e riguardano i corsi di studio nei quali sono previsti.

La Convenzione deve essere richiesta dal soggetto ospitante almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività di tirocinio, mediante la registrazione sulla piattaforma informatica dedicata.

Non saranno attivate convenzioni con soggetti ospitanti, i cui amministratori abbiano un rapporto di parentela o di affinità sino al 3° grado con il tirocinante.

La durata della convenzione per tirocinio curriculare è di tre anni e potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso fra le parti.

Il soggetto ospitante, sottoscrivendo la convenzione, si impegna ad accogliere più tirocinanti annui contemporaneamente, secondo i limiti numerici indicati dall'art. 51 della L.R. n. 2/2002 e ss.mm.e ii., pena la risoluzione della Convenzione, come di seguito indicato:

- a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
- b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
- c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato, tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.

Le Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione Curriculare per i corsi di studio incardinati presso i Dipartimenti situati presso la A.O.U. "Gaetano Martino" sono gestiti dall'Università.

L'Università sottoscrive, altresì, Convenzioni con Soggetti Ospitanti che abbiano sede all'Estero. Non rientrano nelle procedure sopradescritte le convenzioni per i programmi Erasmus.

L'Università si riserva la facoltà di risolvere le convenzioni stipulate con i soggetti ospitanti qualora emergano atti o fatti che compromettono l'integrità e la correttezza del loro comportamento, il rispetto della normativa vigente o del presente Regolamento.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una struttura dell'Università, la Convenzione è sostituita dall'autorizzazione del Dirigente/Direttore della struttura ospitante.

Art. 4 – Progetti formativi e di orientamento

I Dipartimenti possono promuovere e attivare tirocini Curriculari attraverso specifici progetti formativi e di orientamento.

L'attività di tirocinio deve essere inclusa tra quelle previste nel Piano degli Studi dello studente e viene svolta sulla base di un apposito progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Il progetto formativo e di orientamento deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, l'orario giornaliero e settimanale, le coperture assicurative, gli obiettivi del tirocinio, la descrizione delle attività, nonché il numero di CFU da attribuire.

Art. 5 – Procedura di attivazione tirocini

Un'apposita procedura informatica, attivata dalla competente articolazione amministrativa di questa Università, consente ai soggetti ospitanti di pubblicare le proprie offerte di tirocinio e agli studenti di inserire le proprie candidature. La ricerca di tirocinio da parte degli studenti può avvenire mediante la consultazione della vetrina delle offerte di tirocinio disponibile sul sito dell'Università o mediante contatti diretti con il soggetto ospitante, individuato dal docente del Corso di Studio di afferenza. L'attivazione del tirocinio avviene secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 6 -Tirocini interni

Gli studenti possono svolgere il tirocinio curriculare anche presso le Strutture dell'Università, presentando unicamente il progetto formativo individuale, secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7 - Durata del tirocinio

La durata del tirocinio e il numero di CFU previsti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio e i risultati di apprendimento attesi, nonché con gli obiettivi e le attività individuate nel programma di tirocinio, tenuto conto delle ricadute sui tempi del conseguimento del titolo. La durata massima del tirocinio è di 12 mesi e, nel caso di studenti diversamente abili, di 24 mesi.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Commissione Tirocini

In ogni Dipartimento, è costituita la Commissione Tirocini formata da docenti rappresentanti i corsi di studio che afferiscono al Dipartimento e tra i partecipanti è nominato un Coordinatore.

La Commissione Tirocini ha il compito di promuovere e approvare le richieste di tirocinio presentate dagli studenti da svolgersi presso aziende pubbliche o private, al fine dell'acquisizione di una formazione pratica ed esperienziale nel mondo del lavoro.

La Commissione, al termine del tirocinio svolto, trasmette la documentazione di fine attività alla competente Segreteria studenti ai fini dell'attribuzione dei previsti CFU.

Art. 9 - Tirocinanti

I tirocinanti svolgeranno la loro attività seguiti da un Tutor aziendale e da un Tutor universitario, secondo quanto previsto dal programma formativo stabilito e nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinio.

Saranno riconosciute come tirocini curricolari le attività lavorative, imprenditoriali e di servizio civile, che siano coerenti con il percorso di studio. Ogni Dipartimento adotterà, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, le proprie Linee guida per il riconoscimento dei tirocini.

Art. 10 - Copertura assicurativa

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, previa comunicazione scritta all'Università da parte del soggetto ospitante.

Art. 11 – Formazione Sicurezza sul lavoro e Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi del D.lgs 81/2008 e dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25

luglio 2012, l'Università, in qualità di soggetto promotore, fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal quadro normativo di riferimento.

Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di erogare la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta.

I Dipartimenti, qualora dal soggetto ospitante venga richiesta la Sorveglianza Sanitaria, dovranno rivolgersi al medico competente dell'A.O.U. "Gaetano Martino".

Art. 12 – Indennità e facilitazioni previste

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di erogare facilitazioni (mensa aziendale, alloggio, trasporti, buoni pasto, ecc.), che restano pertanto facoltative.

Art. 13 – Monitoraggio e valutazione

Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e del monitoraggio dell'esperienza svolta, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione, previsto nella procedura informatica di attivazione del tirocinio.

Art. 14 – Stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici e privati e ordini professionali

Le attività di stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici e privati e ordini professionali, se previste dal Regolamento didattico del Corso di studi, devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'Ateneo, presso amministrazioni pubbliche, ovvero enti e società, pubblici e privati, italiani ed esteri, con i quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione.

Relativamente alle predette attività, si applicano le modalità previste dal presente Regolamento ad eccezione delle disposizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.